

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea
Dipartimento Regionale dell'Agricoltura
Servizio VIII Ispettorato dell'Agricoltura di CATANIA

DECRETO DI CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

PSR SICILIA 2014/2020 SOTTOMISURA 5.2 BANDO 2020

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIII

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.Reg. n. 70 del 28 febbraio 1979 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
- VISTA la Legge Regionale n. 47 dell'8 luglio 1977 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana" e ss. mm. e ii.;
- VISTA la Legge Regionale 25 maggio 2000, n. 10 e ss.mm.e ii.;
- VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42", e ss. mm. e ii.;
- VISTA la Legge Regionale n. 3 del 13 gennaio 2015 ed in particolare l'art. 11, con il quale viene recepito in Sicilia il dettato normativo del citato D.Lgs. n. 118/2011, e ss. mm. e ii.;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 579 del 27/12/2021 " Approvazione disegno di legge "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della regione per l'esercizio finanziario 2022 – Ritiro della deliberazione della giunta regionale n.571 del 24 dicembre 2021";
- VISTA la Legge regionale 21 gennaio 2022 n.1 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della regione per l'esercizio finanziario 2022.
- VISTA la Legge regionale 15 aprile 2021, n. 10." Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2021-2023;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale di Governo del 21 aprile 2021, n. 168 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2021/2023. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1 punto 9.2 Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori".
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale di Governo n. 172 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e il Bilancio gestionale per il triennio 2020/2022;
- VISTO il D.P. Reg. n. 12 del 27 giugno 2019 con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione del titolo II della L.R. n. 19/2008 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui all'art. 49, comma 1, della L.R. 7 maggio 2015, n. 9 - Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n 6 e s.m.i.;
- VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 200 del 28/05/2020 con il quale è stato conferito, al Dott. Dario Cartabellotta, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;
- VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura (D.D.G.) n. 1042 del 04/07/2019 con il quale è stato conferito al Dott. Giovanni Sutera l'incarico di Dirigente del Servizio 8 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura;
- VISTO l'art. 1, comma 16, lett. c) della Legge 6 novembre 2012 n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione;
- VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33 artt. 26 e 27 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 68 della L.R. 12/08/2014, n. 21 e s.m.i. (art. 98 L.R. n.9/2015);

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

VISTO Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO Regolamento di esecuzione (UE) 2016/669 della Commissione del 28 aprile 2016 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 per quanto riguarda la modifica e il contenuto dei programmi di sviluppo rurale, la pubblicità di questi programmi e i tassi di conversione in unità di bestiame adulto;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il Regolamento di Esecuzione 2017/1242 della Commissione del 10 luglio 2017 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2015/160 della Commissione del 28 novembre 2014 recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/56 della Commissione del 12 gennaio 2018 che modifica il

regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/532 della Commissione del 16 aprile 2020 recante deroga, in relazione all'anno 2020, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1240 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nel settore della politica agricola comune e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/725 della Commissione del 4 maggio 2021 recante deroga, in relazione all'anno 2021, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) n. 615/2014 e (UE) 2015/1368 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nell'ambito della politica agricola comune;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;

VISTI i Decreti Legislativi 27/05/1999, n. 165 e 15 giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la qualifica di Organismo Pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;

TENUTO CONTO che l'AGEA, nel rispetto dei regolamenti comunitari, assicura attraverso il portale SIAN la gestione delle misure del PSR e la raccolta delle informazioni relative agli aiuti erogati ai singoli beneficiari con il FEASR;

VISTO il D.D.G. n. 5 del 08/01/2018, con il quale è stata approvata la Convenzione tra AGEA e la Regione Siciliana, avente ad oggetto la delega di alcune funzioni da parte di AGEA all'Autorità di Gestione e la delega di altre funzioni da parte dell'Autorità di Gestione ad AGEA, nell'ambito del PSR Sicilia 2014-2020 e s.m.e.;

VISTO l'Atto aggiuntivo alla Convenzione sopra citata tra AGEA la Regione Siciliana, assunto al prot. dell'Amministrazione Regionale con n. 43540 del 17/09/2020, che prevede che le attività di controllo *in loco* e controllo *ex post* di cui agli articoli 49 e 52 del Regolamento (UE) 809/2014 di competenza dell'Organismo pagatore non sono oggetto di delega alla Regione;

VISTA la Delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 10/2015 con cui è stata approvata la "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 2014-2020";

CONSIDERATO che al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura è attribuita la qualifica di Autorità di Gestione del Programma medesimo;

VISTA la nota prot. 63748 del 12 ottobre 2021 inviata ai Componenti del Comitato di Sorveglianza del PSR Sicilia 2014/2020 con la quale è stata chiusa la procedura d'urgenza di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza n. 3/2021, avviata ai sensi del comma 3 dell'art. 49 del Reg. (UE) 1303/2013, riguardante la proposta di modifica del Programma per l'estensione del suo periodo di durata fino al 31/12/2022;

VISTO il Programma Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2015) n. 8403 del 24/11/2015, successivamente modificato con varie decisioni, di cui ultimo con decisione C (2020) 8655 che approva la versione 9.1 del PSR Sicilia 2014-2020 e successivamente la Decisione C(2021) 85300 final del 19/11/2021 che approva la versione 10.1 del PSR Sicilia 2014/2022 per scorrimento della graduatoria

VISTA la Legge 16 gennaio 2003 n. 3 recante Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione ed in particolare l'art. 11 della medesima relativo al "Codice unico di progetto";

VISTA la Delibera CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002 che disciplina le modalità e le procedure per l'avvio a regime del sistema CUP in attuazione dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";

VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

VISTE le Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali parte generale PSR Sicilia 2014/2020 di cui al D.D.G. n. 2163 del 30/03/2016 e ss.mm. e ii. (D.D.G. n. 2716 del 23/10/2019, D.D.G. n. 566 del 27/03/2020, D.D.G. n. 1978 del 26/6/2020 e D.D.G. n. 3527 del 22/09/2021);

VISTO il Bando pubblico della Sottomisura 5.2 "Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici" Bando 2020 approvato con D.D.G. n. 1501 del 21/05/2020 per il finanziamento delle iniziative presentate nell'ambito del programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 2014/2020, al quale è stata assegnata una

dotazione finanziaria pari a € 10.000.000,00 di cui € 6.050.000,00 di quota FEASR;

VISTO il D.D.S. n. 2191 del 14/06/2021, con il quale è stata approvata la graduatoria regionale definitiva delle domande di sostegno Ricevibili/Ammissibili con relativo punteggio “Allegato A” e l’elenco definitivo della domande di sostegno non ricevibili “Allegato B”, parte integrante del presente provvedimento, inerenti al bando pubblico relativo alla sottomisura 5.2 “Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici” Bando 2020 del PSR Sicilia 2014/2020, approvato con D.D.G. n. 1501 del 21/05/2020;

VISTA la nota del Dirigente Generale del Dipartimento prot. 42079 del 02/07/2021 con la quale è stato disposto agli Ispettorati di avviare su tutte le domande di sostegno ammissibili, fino alla posizione 338, la verifica delle condizioni e dei requisiti di ammissibilità e valutazione auto-dichiarati dal titolare ed asseverati dal tecnico professionista;

VISTO il D.D.G. n. 3654 del 03/12/2019, con il quale sono state approvate le griglie di riduzione ed esclusione per la sottomisura 5.2 del PSR 2014-2020;

VISTO il D.D.G. n. 2825 del 31/10/2019 con il quale sono approvate le Disposizioni inerenti alle varianti in corso d’opera, alle varianti per cambio beneficiario e recesso dagli impegni delle misure non connesse alla superficie o agli animali del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia 2014/2020;

VISTA la domanda di sostegno n.04250208032 rilasciata informaticamente sul portale SIAN in data 27/10/2020 e pervenuta in data 04/11/2020 prot. n. 10997 del 05/11/2020 a firma della Sig.ra Riccio Sofia nata a _____ nella qualità di Rappresentante legale della Ditta “Caracò Antonino e Corradina S.S. Società Agricola” con sede _____CUUA _____ intesa ad ottenere la concessione di un contributo nella misura del 100% dei costi ammissibili, per gli interventi di ricostruzione della spesa ammissibile, ai sensi della sottomisura 5.2, Bando 2020 approvato con D.D.G. n. 1501 del 21/05/2020, per la realizzazione di opere di estirpazione e reimpianto nei territorio del Comune di _____

VISTO il progetto allegato alla suddetta domanda di sostegno, a firma del tecnico Dr Agr Giuseppe Laganà con un importo complessivo di 90.364,20 euro e il relativo Piano di Sviluppo Aziendale (OVE PREVISTO);

VISTA la relazione di istruttoria datata 10/12/2021 a firma del funzionario Umberto Pettinato, con la quale si esprime il parere che l’iniziativa è meritevole di essere assistita con il contributo di **90.364,20**, si propone l’approvazione del progetto allegato alla domanda di sostegno per l’importo di euro **90.364,20**, ivi comprese le spese generali;

CONSIDERATO che l’anzidetto progetto è corredato di ogni parere, nulla-osta, autorizzazione e concessione necessarie a consentire l’immediato avvio dei lavori (o l’attivazione delle procedure di affidamento dei lavori) e, a seguito delle risultanze istruttorie, compreso il completamento delle procedure informatiche sul sistema informativo SIAN, è meritevole di approvazione sotto il profilo tecnico ed economico per un importo di spesa di **90.364,20** euro, ivi comprese le spese generali e un relativo contributo di euro **90.364,20** pari al 100% dei costi ammissibili per interventi di ricostruzione;

RITENUTO che per le sopraesposte considerazioni l’iniziativa predetta è meritevole di essere sostenuta ai sensi della misura 5 sottomisura 5.2 del PSR Sicilia 2014/2020 con un contributo di **90.364,20** euro, pari al 100% della spesa ritenuta ammissibile di **90.364,20** euro, comprensivo della quota FEASR nella misura del 60,50 %, nonché della quota statale nella misura del 27,65 % e della quota regionale nella misura del 11,85 %;

VISTO il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i.;

VISTE le istruzioni operative AGEA n 3/2018 relative alle modalità di acquisizione della documentazione antimafia in applicazione della Legge 17 ottobre 2017, n. 161 “Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni”;

VISTO il D.P.C.M. n. 193/2014 “Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all’articolo 8 della L. n. 121/1981, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell’articolo 96 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;

VISTA la dichiarazione della Ditta resa in data 15/10/2021 a firma del Rappresentante legale Sig.ra Riccio Sofia relativamente alla iscrizione alla C.C.I.A.A. dalla quale non risulta altresì pendente procedimento per le misure di prevenzione previste dal D.lgs. n. 159/2011 e che non sussistono cause di divieto, di sospensione o di decadenza ai sensi dell’art.67 del D.lgs. n. 159/2011;

VISTA la richiesta di informazione antimafia N°14769 datata 03/03/2022 con la quale è stata chiesta alla Prefettura di Catania, il rilascio delle informazioni antimafia per la ditta Caracò Antonino e Corradina S.S. Società Agricola con sede in _____

VISTA la richiesta della Sig.ra Riccio Sofia in qualità di rappresentante legale della ditta Caracò Antonino e Corradina S.S. Società Agricola. datata 02/11/2021 prot. 25855 con la quale si richiede l’applicazione della

condizione risolutiva per l'emissione del decreto di concessione;

VISTA la nota n.7033 del 08/03/2022 con la quale si informa la ditta Caracò Antonino e Corradina S.S. Società Agricola. che l'emissione del decreto di concessione sarà effettuato sotto condizione risolutiva;

VISTA la nota dell'Autorità di Gestione del PSR Sicilia 2014-2020 con la quale si dispone che, al fine di pervenire al completo utilizzo delle risorse comunitarie del Programma e di evitare, conseguentemente, il disimpegno automatico delle stesse, i decreti di concessione relativi alle domande da ammettere a finanziamento vengano emessi sotto condizione risolutiva secondo quanto previsto dall'art.92 comma 3° del D.lgs n 159/2011 e s.m.i.;

RITENUTO che ricorrano le condizioni di massima urgenza di cui all'art.92 comma 3° del D.lgs n 159/2011, determinate dall'esigenza di evitare il disimpegno automatico delle risorse afferenti al PSR Sicilia 2014-2020;

RITENUTO che, in attesa di acquisire da parte della Prefettura le informazioni di cui all'art. 92 del d.lgs. 159/2011 e s.m.i., si possa procedere all'emissione del provvedimento di concessione del contributo sotto condizione risolutiva;

VISTO il Patto d'integrità stipulato tra il Dipartimento dell'Agricoltura nella persona del Dirigente dell'Area/Servizio dott. Sutura Giovanni e la Sig.ra Riccio Sofia nella qualità di rappresentante legale della Ditta Caracò Antonino e Corradina S.S. in data 24/03/2022;

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

DECRETA

Art. 1 (Valore delle premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2 (Approvazione progetto)

E' approvato, ai fini dell'intervento finanziario previsto dalla misura/sottomisura/operazione 5.2.1 del PSR Sicilia 2014/2020, il progetto esecutivo di cui alla domanda di sostegno rilasciata informaticamente sul portale SIAN con il n.04250208032 concernente le opere e gli acquisti ritenuti ammissibili conformemente a quanto indicato nelle premesse, per la spesa complessiva di **90.364,20** euro, ivi comprese le spese generali, così suddivise per tipologia d'intervento:

Descrizione	Spesa preventivata con domanda di sostegno			Spesa ammessa		
	Spesa Complessiva	% richiesta	Contributo Richiesto	Spesa Ammessa	% concessa	Contributo Concesso
Investimenti per il ripristino di impianti arborei a destinazione produttiva	84.452,52	100	84.452,52	84.452,52		84.452,52
Spese Tecniche	5.911,68	100	5.911,68	5.911,68		5.911,68
TOTALE	90.364,20		90.364,20	90.364,20		90.364,20

Al progetto approvato è stato attribuito il seguente CUP G34J22000060009

Art. 3 (Concessione sostegno)

La Ditta richiedente "Caracò Antonino e Corradina S.S. Società Agricola" CUA = di seguito indicata anche come "beneficiario" con sede legale ad = è ammessa ad usufruire di

un contributo in conto capitale di **90.364,20** euro, pari al 100% per un importo specifico di spesa ammissibile di **90.364,20** euro, così suddiviso per tipologia specifica d'intervento:

Descrizione	Spesa preventivata con domanda di sostegno			Spesa ammessa		
	Spesa Complessiva	% richiesta	Contributo Richiesto	Spesa Ammessa	% concessa	Contributo Concesso
Investimenti per il ripristino di impianti arborei a destinazione produttiva	84.452,52	100	84.452,52	84.452,52		84.452,52
Spese Tecniche	5.911,68	100	5.911,68	5.911,68		5.911,68
TOTALE	90.364,20		90.364,20	90.364,20		90.364,20

Art. 4

(Termine esecuzione attività e proroghe)

Il termine ultimo di esecuzione delle attività è fissato in 24 mesi dalla data di notifica del presente decreto.

Considerato che il punto 5.8 "proroghe" delle Disposizioni Attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali parte generale PSR Sicilia 2014/2020 di cui al D.D.G. n. 2163 del 30/03/2016 è stato sostituito dal D.D.G. n. 566 del 27/03/2020 e ulteriormente modificato con D.D.G. n. 3527 del 22/09/2021, limitatamente ai decreti di concessione il cui periodo di realizzazione degli interventi ricadono prevalentemente negli anni 2020 e 2021 alle condizioni già previste nelle vigenti disposizioni attuative, i termini delle proroghe sono così modificati:

- . 12 mesi per proroghe ordinarie (prima proroga)
- . 12 mesi per le proroghe straordinarie (ulteriori proroghe successive alla prima).

Restano valide le altre prescrizioni contenute al punto 5.8 delle suddette disposizioni.

Art. 5

(Domande di pagamento)

Le domande di pagamento per la richiesta dell'anticipazione, (qualora prevista) dell'acconto per stati d'avanzamento in corso d'opera e del saldo finale dovranno essere presentate e rilasciate informaticamente attraverso il portale SIAN (www.sian.it), tramite il Centro di Assistenza Agricola (CAA) che detiene il fascicolo aziendale, oppure tramite un professionista cui la Ditta abbia dato delega alla presentazione della domanda di pagamento.

Le domande di pagamento informatiche, così come restituite dal sistema, devono essere presentate in forma cartacea, complete degli allegati, in duplice copia di cui una in originale, secondo le modalità previste dalle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alle superficie o agli animali parte generale" e dalle "Disposizioni attuative – parte specifica della misura 5 sottomisura 5.2".

Art. 6

(Anticipazione sostegno) (solo per le misure in cui è prevista anticipazione)

In base agli artt. 45 e 63 del Reg.(UE) n. 1305/2013, i beneficiari del sostegno agli investimenti possono richiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% del sostegno pubblico per l'investimento. E' data facoltà alla ditta di richiedere un'anticipazione sul contributo e l'ammontare di tale anticipo non può superare il 50% del contributo pubblico spettante per l'investimento stesso, salvo eventuali modifiche del sostegno pubblico relativo all'investimento.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione di una fideiussione bancaria o di una polizza assicurativa o di una garanzia equivalente di importo pari al 100% dell'anticipo concesso.

Le garanzie fideiussorie dovranno essere stipulate con istituti bancari o con imprese di assicurazione iscritte all'albo delle imprese detenute dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS).

A tal fine la Ditta dovrà presentare apposita domanda di pagamento secondo le procedure previste da AGEA.

Ai fini dell'ammissibilità della domanda di pagamento di anticipazione dovrà essere presentata idonea documentazione comprovante la disponibilità finanziaria necessaria alla copertura della quota a carico del beneficiario (quota finanziaria privata necessaria a coprire l'importo dell'investimento realizzabile con l'anticipazione richiesta) e alla copertura dell'importo dell'IVA calcolata sull'importo relativo all'anticipo. Tale disponibilità finanziaria potrà essere assicurata attraverso somme disponibili su un conto corrente vincolato, ovvero mediante concessioni di prestiti, fidi, mutui deliberati dalla banca prescelta dal beneficiario, su un conto

dedicato ed esclusivo. Ai fini della copertura dell'importo dell'IVA sarà sufficiente la delibera bancaria di anticipazione dello stesso. (la parte relativa al possesso della disponibilità finanziaria è da inserire soltanto se previsto dalle disposizioni attuative e dal Bando specifiche della sottomisura)

In applicazione del paragrafo 2 dell'articolo 63 del Reg. n. 1305/2013 l'Organismo Pagatore (AGEA), sulla base delle autorizzazioni predisposte dalla Regione, può procedere allo svincolo della garanzia fidejussoria qualora sia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute, corrispondenti al sostegno pubblico concesso per l'investimento, superi l'importo dell'anticipo erogato.

Ove si debba recuperare in parte o integralmente l'anticipo, si procederà a recuperare anche i relativi interessi.

Art. 7

(Stato di avanzamento lavori)

L'erogazione del contributo potrà essere effettuata in acconto, per stati d'avanzamento in corso d'opera e successivo saldo finale, oppure direttamente a saldo finale a conclusione delle spese previste dal progetto approvato.

Per le operazioni la cui spesa ammessa è inferiore o uguale a 100.000 euro, il beneficiario può richiedere l'erogazione di un unico acconto, il cui importo, sommato all'eventuale anticipazione erogata, non può superare il 90% del contributo concesso.

Per le operazioni la cui spesa ammessa è superiore a 100.000,00 euro, il beneficiario può richiedere l'erogazione di più acconti, il cui importo, sommato all'eventuale anticipazione erogata, non può complessivamente superare il 90% del contributo concesso.

La domanda di pagamento in forma cartacea dovrà essere corredata dalla documentazione prevista al punto 3.3 delle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alle superfici o agli animali- parte generale", nonché dalla :

- (documentazione prevista dalle disposizioni attuative e dal Bando)

L'erogazione degli acconti per stati di avanzamento avverrà in funzione della completezza delle azioni rendicontate stabilite dal bando.

Art. 8

(Saldo)

Il pagamento del saldo finale può essere effettuato in funzione della spesa sostenuta per la realizzazione delle attività comprovata da fatture, da documenti probatori e documenti aventi forza probatoria equivalente. Alla domanda di pagamento dovrà essere allegata la documentazione prevista al punto 3.4 delle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alle superfici o agli animali- parte generale", nonché la seguente documentazione:

- (documentazione prevista dalle disposizioni attuative e dal Bando)

La domanda di pagamento del saldo finale deve essere presentata e rilasciata da parte della Ditta sul portale SIAN entro e non oltre i 60 giorni successivi ai termini indicati all'art. 3 per la realizzazione delle attività (salvo specifiche diverse disposizioni previste nelle disposizioni attuative delle singole misure).

La domanda di pagamento su supporto cartaceo, corredata della suddetta documentazione tecnica, dovrà essere inoltrata all'Ispettorato dell'Agricoltura di Catania entro 10 giorni dalla data di rilascio informatico.

Il mancato rispetto dei termini stabiliti, qualora non adeguatamente motivato, comporta l'avvio delle procedure di verifica e l'eventuale revoca totale o parziale del contributo.

In caso di parziale realizzazione dell'iniziativa progettuale approvata dovrà essere garantita la funzionalità dei lavori e delle opere realizzate nonché degli acquisti e delle forniture effettuate. Qualora sia riscontrato che i lavori eseguiti non siano un lotto funzionale sono avviate le procedure per la pronuncia della decadenza totale e la revoca della concessione del contributo, nonché per l'eventuale restituzione delle somme eventualmente già erogate a titolo di anticipo o acconto.

Art. 9

(Obblighi e prescrizioni generali)

La Ditta è tenuta ad osservare i seguenti obblighi:

- tenuta di un apposito conto corrente bancario dedicato ai movimenti finanziari, effettuati dalla data di notifica del presente decreto, relativi alla realizzazione dell'iniziativa per la quale è stato concesso il sostegno , sul quale sarà verificabile la tracciabilità delle operazioni riferite alla medesima iniziativa;

- non alienare e non mutare la destinazione di un bene o porzione di bene nei 5 (cinque) anni successivi al pagamento finale al beneficiario.

Il mancato rispetto dei vincoli di cui sopra comporta l'avvio del procedimento per la pronuncia della decadenza totale dai contributi e la revoca degli stessi, nonché il recupero delle somme già erogate, oltre ad eventuali danni;

- dare adeguata pubblicità del sostegno ottenuto dal FEASR, secondo le indicazioni riportate nel punto 2 dell'Allegato III del Reg. 808/2014 come modificato dal Regolamento (UE) 2016/669 del 28 aprile 2016. I

cartelloni, poster, le targhe e i siti WEB devono recare una descrizione del progetto/intervento, devono fare riferimento al sostegno da parte del FEASR e devono riportare l'emblema dell'Unione Europea.

- effettuare il pagamento delle spese inerenti il progetto approvato esclusivamente con le modalità previste dalle “Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alle superficie o agli animali- parte generale”;
- fornire all’Amministrazione regionale tutti i dati e le informazioni necessarie a consentire l’implementazione del sistema di monitoraggio regionale e la predisposizione di relazioni periodiche alla Commissione, ad eccezione di quelli rilevabili dalle domande di sostegno e di pagamento.

Art. 10

(Obblighi e prescrizioni specifiche)

Il beneficiario oltre a quanto previsto al precedente art. 9 è tenuto ad osservare i seguenti obblighi e prescrizioni:

- (in relazione a quanto previsto dalle disposizioni attuative e dal Bando)

Indicazioni fitosanitarie per reimpianto agrumeto sul terreno contaminato da *Plenodomus tracheiphilus* (Mal Secco) e prescrizioni conseguenti:

“Il reimpianto del nuovo agrumeto potrà essere effettuato a condizione che siano trascorsi almeno mesi 12 (dodici) dall’avvenuta estirpazione del persistente agrumeto affetto da Mal Secco degli agrumi (linee guida per la lotta al Mal Secco *Plenodomus tracheiphilus* in Sicilia – D.D.G. n. 2558 del 01/09/2020)”.

Art.11

(Ammissibilità delle spese)

Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute nel rispetto delle condizioni previste dal paragrafo 6 delle “Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alle superficie o agli animali” nonché delle seguenti condizioni:

- (in relazione a quanto previsto dalle disposizioni attuative e dal Bando)

Art. 12

(Varianti)

Le eventuali variazioni al progetto approvato dovranno essere autorizzate dall’Amministrazione regionale, previa presentazione di apposita istanza corredata della necessaria documentazione, pena la revoca del finanziamento, così come previsto dal paragrafo 5.7 delle “Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alle superficie o agli animali – parte generale”, dal punto 18 delle “Disposizioni attuative parte specifica Misura 5 Sottomisura 5.2 del PSR Sicilia 2014/2020” e dalle “Disposizioni inerenti alle varianti in corso d’opera, alle varianti per cambio beneficiario e recesso degli impegni” approvate con D.D.G. n. 2825 del 31/10/2019 e s.m. e i.;

La variante non può comportare l’aumento dell’importo ammesso a finanziamento, pertanto eventuali maggiori oneri rispetto alla spesa ammessa rimangono a carico della ditta.

La variazione della percentuale massima ammessa in diminuzione sull’importo concesso è pari al 70% (nota del Dipartimento Agricoltura prot. 18512 del 04/05/2020).

Secondo quanto previsto dal D.D.G. n. 2825 del 31/10/2019 che approva le “Disposizioni inerenti alle varianti in corso d’opera, alle varianti per cambio beneficiario e recesso dagli impegni”, la compensazione tra le tipologie delle opere approvate chiesta con la variante (ove consentito) non deve superare il valore totale della domanda di sostegno precedente; inoltre, non deve eccedere la percentuale di variazione massima ammessa dell’importo richiesto previsto nel bando o nelle disposizioni attuative. La possibilità di presentare una variante di progetto è condizionata al fatto che è stato indicato, nel sistema di predisposizione dei parametri regionali, la possibilità di presentare la variante e, in caso affermativo, sia stata indicata, a livello di Sottomisura o Intervento, la percentuale massima in diminuzione dell’importo concesso.

Il sistema controllerà che sia presente la scheda di validazione del fascicolo valida e l’informazione relativa alle coordinate bancarie e al documento di identità del beneficiario.

Art. 13

(Controlli)

Le domande di pagamento sono sottoposte ai controlli di cui agli artt. 48 - 49 e 52 del Reg. 809/2014, come modificato dal Regolamento 2017/1242 del 10 luglio 2017; in particolare verranno effettuati controlli amministrativi, in loco ed ex post.

I controlli amministrativi riguarderanno:

- la veridicità della spesa oggetto di domanda;

- la conformità degli investimenti realizzati con quelli previsti dall'iniziativa approvata;
- la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le attività realizzate o con le forniture di beni e servizi dichiarate.

Per le domande di pagamento di anticipo verrà verificata la validità e la veridicità della polizza fideiussoria.

Per le domande di pagamento di stato d'avanzamento verrà effettuata la verifica della documentazione fiscale presentata e la congruità delle spese dichiarate rispetto allo stato di avanzamento delle attività; l'Amministrazione regionale si riserva di effettuare visite sul luogo ove vengono realizzati gli interventi, per la verifica dello stato effettivo di realizzazione delle attività.

Per le domande di pagamento di saldo finale i controlli riguarderanno:

- la verifica della documentazione fiscale presentata e della congruità delle spese effettivamente sostenute rispetto alle quali è possibile erogare il saldo del contributo;
- l'effettuazione di una visita in situ per la verifica dell'effettiva realizzazione delle attività o dei lavori per i quali si richiede il saldo;
- l'acquisizione della documentazione tecnica necessaria.

I controlli in loco verranno effettuati, in conformità a quanto previsto dagli artt. 49 e 50 del Reg. 809/2014 come modificato dal Regolamento (UE) 2017/1242 del 10 luglio 2017, su un campione di domande selezionato dall'Organismo Pagatore (AGEA).

I controlli ex post, che verranno eseguiti dopo il pagamento finale su un campione selezionato dall'Organismo Pagatore (AGEA), sono volti a verificare il rispetto degli impegni contemplati dall'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013 o descritti nel programma di sviluppo rurale e/o nelle disposizioni attuative.

L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare inoltre controlli di veridicità sulle dichiarazioni rese dal beneficiario, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 14

(Riduzioni, esclusioni)

Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del regolamento (UE) n. 809/2014, se nel corso dei controlli verranno rilevate difformità, infrazioni o anomalie, tali da comportare il mancato rispetto degli impegni, si applicheranno le riduzioni e/o esclusioni previste dal D.M.18 gennaio 2018 "Disciplina del regolamento di condizionalità, ai sensi del regolamento UE n. 1306/2013 delle riduzioni ed esclusione per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" pubblicato sulla GURI n. 80 del 6 aprile 2018 e dalle griglie delle sanzioni specifiche della sottomisura 5.2, approvate con D.D.G. n. 3654 del 03/12/2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 3 del 17/01/2020, consultabili sul sito www.psr Sicilia.it.

Inoltre, ai sensi dell'art. 17 del D.M. 18 gennaio 2018, qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, detto sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

In caso di dichiarazioni mendaci si applicheranno gli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Art. 15

(Trasferimento impegni e cambio beneficiario)

Nel caso in cui il beneficiario ceda totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto, nel periodo del rispetto degli impegni, quest'ultimo può subentrare nell'impegno purché sia in possesso almeno dei requisiti di accesso e quelli di valutazione ai fini della graduatoria, così come riportato nelle "Disposizioni inerenti alle varianti per cambio beneficiario e recesso dagli impegni delle misure non connesse alla superficie o agli animali del PSR Sicilia 2014/2020 approvate con D.D.G. n. 2825 del 31/10/2019.

Qualora il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti di ammissibilità o non intenda assumersi gli impegni del cedente, viene avviata nei confronti di quest'ultimo la procedura di revoca e recupero delle somme erogate.

Il beneficiario è tenuto a notificare all'Amministrazione regionale le variazioni intervenute entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione.

Art. 16

(Responsabilità verso terzi)

Il beneficiario del contributo è l'unico responsabile di qualunque danno che, in conseguenza dell'esecuzione e dell'esercizio dell'iniziativa, venga eventualmente arrecato a persone e/o a beni pubblici e privati, restando l'Amministrazione regionale indenne da qualsiasi responsabilità, azione o molestia.

Art. 17

(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dagli articoli precedenti si applicano le norme comunitarie e nazionali, nonché le disposizioni regionali citate in premessa al presente decreto.

Art. 18
(Pubblicazione)

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana ai sensi dell'art.68 della L.R. 12/08/2014 n 21 così come modificato dall'art. 98 L.R. 7 maggio 2015 n 9 .

Inoltre, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line previsto dal d.lgs. 14 marzo 2013 n.33 artt. 26 e 27 e ss.mm.ii., tutti gli elementi identificativi del provvedimento di concessione verranno trasmessi al responsabile della pubblicazione.

Catania, 24/03/2022

Il Dirigente della UO S8.02

(Dott. Filippo Buscemi)

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993)

Il Dirigente del Servizio VIII

(Dott. Giovanni Sutera)

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993)